DELLA REGIONALIS DE COMMANIS D

DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA Nº 1240 DEL concernente "transazione con i ricorrenti avverso i vincoli apposti dal Commissario Straordinario e dalla concessionaria Infraflegrea Progetto S.p.A. sulle aree interessate ai lavori della Stazione di Parco San Paolo

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n° 158809, stipulato in data 29/11/2006, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento, con le modalità di cui all'art. 11, comma 18°, della legge 887/84, delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone dell'Area Flegrea interessate dal fenomeno bradisismico;

VISTA l'Ordinanza n° 90 del 04 agosto 2014, con la quale è stata ridefinita la ripartizione degli atti disposta con l'Ordinanza n° 1356 del 20/05/2002 in funzione della natura degli interventi assistiti e tenuto conto dello stato di attuazione dei medesimi, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nella definizione del programma operativo, nonché per la realizzazione della gestione ex lege 887/84;

CONSIDERATO che tra le opere pubbliche di interesse strategico previste nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone dell'Area Flegrea interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'art. 11, comma 18°, della legge 22 dicembre 1984, n° 887 figura la Stazione di Parco San Paolo facente parte del più ampio intervento di realizzazione della Bretella ferroviaria di Monte Sant'Angelo di congiunzione tra le linee Cumana e Circumflegrea;

VISTA la Convenzione n° 15 rep. sottoscritta con la Società di Progetto Infraflegrea S.p.A., in data 28 dicembre 2006, atto applicativo alla convenzione 7/2006 concernente la disciplina esecutiva delle opere di realizzazione della Bretella di Monte Sant'Angelo;

VISTA l'Ordinanza n° 1526 del 27 dicembre 2006, con la quale è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo del Primo Intervento Funzionale relativo alla realizzazione della Bretella di Monte Sant'Angelo nella tratta da inizio Bretella lato Stazione di Soccavo alla progr. 2250, comprensivo dell'ideazione artistica della Stazione di Monte Sant'Angelo;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n° 25 del 13 ottobre 2008, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del rimanente tratto di galleria naturale di linea dalla progr. 2249,37 alla stazione di Parco San Paolo, che consente di completare il tratto di linea compreso tra le stazioni di Monte Sant'Angelo e Parco San Paolo (stazione esclusa);

f et on

Ø



VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura nº 815 dell'8 agosto 2014, con il quale è stato approvato il progetto definitivo della Stazione di Parco San Paolo;

VISTO il Decreto nº 1135 in data 6 agosto 2018 con il quale il Responsabile della Struttura ha approvato il progetto esecutivo del lotto funzionale della Stazione di Parco San Paolo;

### CONSIDERATO:

- che la conseguente attività realizzatrice dei lavori in questione posta in essere da questa Amministrazione committente e per essa dal concessionario affidatario della realizzazione dell'opera (comprensiva di attività amministrative, tecniche e costruttive), ancorché legittimamente espletata a tutela della sicurezza e del benessere pubblico ha arrecato un notevole disagio temporaneo ed un pregiudizio definitivo per le attività economiche di taluni operatori della zona, consequente alla perdita dell'accessibilità veicolare;
- che preso atto di ciò, le parti ricorrenti in considerazione, da un lato, del sacrificio imposto alle attività economiche private, ma anche, dall'altro del rilevante interesse collettivo dell'intervento infrastrutturale trasportistico, hanno acconsentito a transigere le suindicate controversie giudiziarie;
- che l'iniziativa transattiva così intrapresa consentiva altresì di prevenire altre controversie analoghe o connesse;
- che a tale scopo di pubblico interesse, da questa Amministrazione Commissariale e dal concessionario è stata acquisita una rigorosa perizia tecnico/estimativa redatta in contraddittorio con le parti private in causa;
- che all'esito di tutto quanto precede, sentito il C.T.A., che ha espresso parere favorevole al riguardo, veniva convenuto tra le parti un testo di atto transattivo che veniva rimesso per il parere dell'Avvocatura Distrettuale con nota n° 849 del 22 maggio 2019;
- che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con riferimento alla predetta richiesta di parere con nota nº 131657 del 4 luglio 2019 ha evidenziato che "acquisita la perizia dell'Ing. Orefice, tecnico incaricato dalla Infraflegrea S.p.A. e presa atto del parere favorevole reso dal C.T.A. si ritiene che, essendo ancora in corso i giudizi risarcitori presso il Tribunale di Napoli dove l'Infraflegrea S.p.A., costituendosi in giudizio ha tra l'altro motivatamente evidenziato la infondatezza delle domande attoree, pare più opportuno attendere l'esito della istruttoria processuale, con assunzione di testi e perizia di ufficio, al fine di valutare con maggiore configurazione la convenienza della proposta transattiva avanzata";

L Rhow

A



- che questa Amministrazione Commissariale allo scopo di non compromettere il prosieguo dei lavori in questione preso atto di quanto rappresentato al riguardo dalla Avvocatura dello Stato con la nota n. 131657 del 4/07/2019 ed osservato, tra l'altro, che le considerzioni svolte dalla stessa omettono la valutazione di merito della transazione ed in particolare sembrano non tenere conto che le procedure ablatorie devono necessariamente concludersi in tempi ragionevoli ed in ogni caso coerenti con i tempi dei lavori, ciò che non appare possibile nel caso come quello di specie di contenziosi civili e amministrativi la cui durata è notoriamente valutabile in termini di anni ha proseguito nei contatti con i ricorrenti al fine di pervenire, comunque, ad una definizione transattiva del contenzioso in atto;
- che l'Avvocatura dello Stato con nota nº 157029 del 2 settembre 2019, ha trasmesso l'istanza di sospensione notificata nell'interesse della 2G Holding, dal difensore della stessa Avv. Riccardo Marone in data 31 luglio 2019;
- che il TAR Campania ha fissato al 24 settembre 2019 la data della Camera di Consiglio per la trattazione della predetta domanda cautelare;

#### CONSIDERATO:

- che il contenzioso in atto sta significativamente condizionando l'esecuzione dei lavori in questione per cui una definizione transattiva dello stesso si configura confacente all'interesse pubblico legittimando la disponibilità delle aree occorrenti alla realizzazione dell'intervento laddove, viceversa, i tempi di definizione del contenzioso civile ed amministrativo non sono compatibili con l'intervento pubblico ad eseguire i lavori, già consegnati, indispensabili ad integrare il sistema di trasporti intermodali in questione;
- che con nota n. 1724 del 16/09/2019 è stato di tanto informato "per opportuna conoscenza ed ogni eventuale valutazione" il Presidente della Regione Campania, Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18°, L. 887/84;

SENTITO il C.T.A. da ultimo nella seduta del 6 settembre 2019;

### RITENUTO:

- per gli effetti di potersi discostare dalle indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato con la richiamata nota nº 131657 del 4 luglio 2019 atteso che il parere della stessa pur obbligatorio può ritenersi come si ritiene, per le ragioni innanzi esposte non vincolante per questa Amministrazione Commissariale;
- che per gli effetti possa definirsi con i ricorrenti apposita transazione;

L Droll

A

### DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che si hanno per qui di seguito integralmente riportate, di convenire sulla opportunità di definire transattivamente il contenzioso in questione per co me riportato nell'allegato schema convenuto con le parti in causa;

- di approvare per gli effetti l'allegato schema di transazione;
- di imputare la spesa che ne deriva, quantificata in €. 1.153.000,48= al quadro economico dell'opera opportunamente rimodulato secondo la proposta formulata dal Direttore dei lavori e dal RUP dell'intervento in questione con nota 06/PSP/19 del 6 marzo 2019;
- di inviare al Presidente della Regione Campania, Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18°, L. 887/84, alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e al Concessionario Infraflegrea Progetto S.P.A.;

La Struttura Commissariale è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 16 SET, 2019

DELLA RESIDENCE DE LA RELIE DE

Catenacci

,



### ATTO DI TRANSAZIONE

## FRA

il Presidente della Regione Campania preposto all'attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone dell'Area Flegrea interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'art 11, co. XVIII, L. 22.12.1984, n. 887, nella persona del soggetto attuatore – Responsabile della Struttura Amministrativa Dr. Giuseppe Catenacci, a tanto deputato con ordinanza n. 90 del 4.8.2014,

E

2GHolding S.R.L. (Part. Iva 06511591213) in persona del legale rappresentante Dott. Giovanni Severino (Cod. Fisc. SVRGNN51D01E906L) con sede legale in Napoli, alla via Cinthia Parco San Paolo, is. 45 – Cap 80126 – Codice Iban: IT64A0514203411CC1551096368

C.R.S. S.R.L. (Part. Iva 06139971219) in persona del legale rappresentante Dott. Giovanni Severino (Cod. Fisc. SVRGNN51D01E906L), con sede legale in Napoli, alla via Cinthia Parco San Paolo, isola 21-22-23 – Cap 80126 – Codice Iban: IT95A0514203402CC1651125597

SERVIZI SANITARI S.R.L. (Part. Iva 06912251219) in persona del legale rappresentante Dott. Giovanni Severino (Cod. Fisc. SVRGNN51D01E906L) con sede legale in Napoli, al viale Maria Bakunin 93 – Cap 80126 – Codice Iban: IT41V0514203411CC1551096371

SPORT VILLAGE S.R.L. (Part. Iva 06695781218) in persona in persona del legale rappresentante Dott. Rosario Severino (Cod. Fisc. SVRRSR77L26F839Y) con sede legale in Napoli, al viale Maria Bakunin 93 – Cap 80126 – Codice Iban: IT18Y0514203411CC1551096366

#### Premesso che:

- fra le opere pubbliche di interesse strategico previste nel programma indicato in epigrafe figura la Stazione di Parco San Paolo, facente parte del più ampio intervento di realizzazione della bretella ferroviaria di Monte Sant'Angelo;
- detta opera è in corso di realizzazione da parte della concessionaria di costruzione Infraflegrea Progetto S.p.A.;
- il Presidente della Regione Campania, nella qualità indicata in epigrafe, ha approvato la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera;
- detta progettazione prevede:

la costruzione della stazione in sotterranea, al di sotto del viale Bakunin;

la temporanea occupazione della piazza per l'installazione del cantiere (già avvenuta);

la conseguente chiusura o interclusione di accessi veicolari alle aree di lavoro delle società costituite in epigrafe;

la definitiva pedonalizzazione del viale Bakunin;

- conseguentemente, il Presidente della Regione Campania, nella qualità indicata in epigrafe, ha: decretato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai fini ablatori; approvato i piani particellari di esproprio e di occupazione; vincolato gli immobili interessati ed autorizzato l'occupazione dei medesimi;

H

- la società 2GHolding S.R.L., avverso gli atti pubblici suindicati, ha instaurato un giudizio amministrativo di contenuto annullatorio attualmente pendente innanzi al T.A.R. Campania, sede di Napoli, con n.r.g. 3606/2017 con udienza cautelare fissata per il giorno 24.09.2019, nonché un giudizio civile risarcitorio attualmente pendente innanzi al Tribunale di Napoli con n.r.g. 8287/2018;
- le altre tre società costituite in epigrafe hanno instaurato altrettanti giudizi civili risarcitori attualmente in corso innanzi al Tribunale di Napoli, rispettivamente con numeri di r.g. 8284/2018 (Servizi Sanitari Srl), r.g. 8286/2018 (CRS Srl), r.g. 8285/2018 (Sport Village Srl);
- è fuor di dubbio che l'attività di pubblica utilità posta in essere dalla costituita pubblica amministrazione committente e per essa dal concessionario affidatario della realizzazione dell'opera (comprensiva di attività amministrative, tecniche e costruttive), ancorché legittimamente espletata a tutela della sicurezza e del benessere pubblico, arrechi alle costituite parti private un notevole disagio temporaneo ed un pregiudizio definitivo per le attività economiche delle medesime, conseguente alla perdita dell'accessibilità veicolare;
- preso atto di ciò, tutte le parti costituite nel presente atto, in considerazione, da un lato, del sacrificio imposto alle attività economiche private, ma anche, dall'altro, del rilevante interesse collettivo dell'intervento infrastrutturale trasportistico, hanno deliberato di transigere le suindicate controversie giudiziarie ed, al contempo, con la transazione medesima, prevenirne altre analoghe o connesse;
- a tale scopo di pubblico interesse, dal pubblico committente e dal concessionario è stata acquisita una rigorosa perizia tecnico/estimativa redatta in contraddittorio con le parti private in causa;
- detta perizia espone una valutazione globale di parte pubblica di € 755.000,00 per tutte le parti private, a fronte di una richiesta che supera la cifra di € 3.000.000,00 suffragata da documentazione probatoria;
- nel corso della conseguente trattativa:
- le parti private hanno manifestato la disponibilità ad accettare una minor somma, tuttavia non inferiore ad € 1.000.000,00 complessivi, per il solo tempo progettualmente previsto per il compimento dell'opera pubblica, con tacita riserva di aggiornare la richiesta in caso di sforamento del termine;
- le parti pubbliche, in considerazione dello scopo del tentativo di conciliazione posto in essere, hanno ribadito l'indisponibilità ad accettare detta riserva;
- all'esito della trattativa, si è addivenuti all'accettazione, da parte delle società ricorrenti/attrici, della suindicata cifra complessiva di € 1.000.000,00 da ripartire nelle proporzioni proposte nella perizia estimativa, a ristoro unico, globale, definitivo ed omnicomprensivo di qualsivoglia disagio temporaneo imposto dalle attività ablatorie e pregiudizio per le attività economiche delle medesime, conseguente alla definitiva perdita dell'accessibilità veicolare;
- pertanto, alle costituite parti ricorrenti/attrici, vengono riconosciuti transattivamente gli importi indennitari di seguito indicati:

2GHolding - € 86.093,00 C.R.S. S.R.L. - € 291.391,00 SERVIZI SANITARI S.R.L. - € 423.841,00 SPORT VILLAGE S.R.L. - € 198.675,00

- le parti, altresì concordano che il pagamento dovrà essere disposto nel termine essenziale di giorni 30 dalla sottoscrizione della presente transazione, all'esito del quale la società 2GHolding no tificherà atto di rinunzia al ricorso al TAR sopraindicato e le società firmatarie abbandoneranno i giudizi civili

nW

A

che verranno fatti estinguere ai sensi dell'art. 309 cpc; mentre l'istanza cautelare non sarà discussa innanzi al T.A.R. all'udienza del 24.09.2019;

- la conclusione della trattativa soddisfa pienamente sia l'interesse economico delle parti private, sia l'interesse collettivo alla realizzazione dell'opera pubblica, per le seguenti ragioni:

il venir meno di un possibile impedimento diretto conseguente alla dedotta illegittimità degli atti amministrativi propedeutici;

l'accettazione di un importo molto più vicino all'offerta che alla richiesta;

la chiusura totale e definitiva del contenzioso in atto e la prevenzione di ulteriore contenzioso analogo o connesso, oltre l'accollo del pagamento dei compensi e rimborsi spese in favore dell'Avv. Riccardo Marone, come qui di seguito specificato:

giudizio innanzi al Tar 2GHolding Srl € 8.887,50 (oltre 15 % spese generali, Iva e Cpa) giudizio innanzi al Tribunale 2GHolding Srl € 10.392,50 (oltre 15 % spese generali, Iva e Cpa) giudizio innanzi al Tribunale CRS Srl € 28.705,00 (oltre 15 % spese generali, Iva e Cpa) giudizio innanzi al Tribunale Servizi Sanitari Srl € 10.392,50 (oltre 15 % spese generali, Iva e Cpa) giudizio innanzi al Tribunale Sport Village Srl € 10.392,50 (oltre 15 % spese generali, Iva e Cpa) da pagarsi nel medesimo termine di giorni 30 dalla sottoscrizione del presente atto;

## ritenuto pertanto

- che l'accordo raggiunto è di pieno gradimento di tutte le parti, perché satisfattivo sia dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, sia di quello privato al riconoscimento economico del sacrificio imposto dalla medesima,
- le parti costituite pattuiscono quanto segue:
- 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo, con valore pattizio.
- 2 Tutte e ciascuna delle costituite parti private ricorrenti/attrici, riconoscono la legittimità di tutti gli atti amministrativi e tecnici oggetto delle domande giudiziarie proposte nelle suelencate cause da esse instaurate nei confronti dell'amministrazione committente e della società concessionaria della realizzazione dell'opera pubblica in oggetto.
- 3 Esse inoltre, nell'accettare l'indennizzo concordato nella misura quantificata nelle premesse per tutte e per ciascuna di esse, dichiarano di essere totalmente soddisfatte di ogni attuale e futura pretesa indennitaria o risarcitoria direttamente o indirettamente connessa alla perdita dell'accesso veicolare conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica, nonché alle conseguenze che detta perdita potrebbe, anche in futuro, arrecare alle loro attività economiche e non.
- 4 Pertanto esse sin d'ora rinunziano ad avanzare in futuro qualsivoglia ulteriore domanda risarcitoria o indennitaria al riguardo.
- 5 Conseguentemente, le medesime parti private, dichiarano di rinunziare ai predetti giudizi, con le modalità previste al punto 7).
- 6 L'Avv. Marone, che a tal fine anch'esso sottoscrive il presente atto, si dichiara integralmente soddisfatto con l'accettazione dell'importo quantificato nelle singole parcelle professio nali per un totale complessivo lordo di € 100.153,48 comprensivo di spese generali, iva e Cpa,( Codice Iban: IT18K0311103421000000000712) dichiarando di non aver null'altro a pretendere.
- 7 Le parti, altresì concordano che il pagamento deve essere disposto nel termine essenziale di giorni 30 dalla sottoscrizione della presente transazione, all'esito del quale la società 2GH OLDING

F Wall

notificherà atto di rinunzia al ricorso al TAR sopraindicato e le società firmatarie abbandoneranno i giudizi civili che verranno fatti estinguere ai sensi dell'art. 309 cpc; mentre l'istanza cautelare non sarà discussa innanzi al T.A.R. all'udienza del 24.09.2019.

DELLA RODE STRACO STRAC